



## SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI: FACCIAMO CHIAREZZA!

La normativa di riferimento è il

**D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017 (Decreto Mezzogiorno).**

Questa legge si prefigge l'obiettivo di ridurre l'utilizzo della plastica e di contribuire in modo sempre più attivo alla salvaguardia dell'ambiente e alla raccolta dell'umido domestico, attraverso l'incremento e l'utilizzo maggiore di sacchetti biodegradabili e della quantità di materia prima rinnovabile all'interno dei sacchetti.

### 1. CHE COSA SIGNIFICA BIODEGRADABILE?



Per **biodegradabile** si intende un prodotto o un materiale che può essere **degradato/decomposto in sostanze più semplici mediante attività enzimatica di microrganismi**. Al termine del processo il prodotto o il materiale viene trasformato in molecole inorganiche semplici come acqua, anidride carbonica e metano. La durata di questo periodo dipende principalmente dalle condizioni e dalla temperatura dell'ambiente in cui i rifiuti sono trattati e gestiti e dalla presenza di ossigeno e microrganismi.

### 2. CHE COSA SIGNIFICA COMPOSTABILE?




**BIODEGRADABILE  
E COMPOSTABILE  
NON HANNO LO STESSO  
SIGNIFICATO.**

Un prodotto compostabile, infatti, è un prodotto che può essere lavorato negli impianti di compostaggio industriale, i quali gestiscono e trattano la maggior parte del flusso dei rifiuti organici.

**La norma UNI EN 13432 assicura la compostabilità di un sacchetto biodegradabile.**

### 3. IN CHE COSA È CAMBIATA LA COMPOSIZIONE DEI SACCHETTI?



**40%**  
di materia prima rinnovabile

A partire **dal 1° gennaio 2018** i sacchetti biodegradabili e compostabili distribuiti ad es. nei reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, etc. di ipermercati, supermercati e negozi alimentari, hanno una **quantità di materia prima rinnovabile del 40%** ed entro fine 2021 la legge stabilisce che raggiungerà il 60%.

### 5. LE ETICHETTE SONO BIODEGRADABILI?

**Non tutte le etichette sono prodotte con materiali biodegradabili**, di conseguenza non sono adatte al conferimento nell'umido, in quanto contengono carta, colla e inchiostro.



Una soluzione pratica ed efficace potrebbe essere quella di **apporre l'etichetta direttamente sui manici delle buste**. In questo modo potrà essere rimossa prima di utilizzare il sacchetto per l'umido senza causare rotture e senza inficiarne la tenuta.

Esistono comunque in commercio etichette biodegradabili: alcune catene della GDO già ne fanno uso e anche il CIC ha già chiarito che "Gli impianti sono comunque attrezzati a rimuoverle".

### 4. I SACCHETTI POSSO ESSERE UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO?

Sì, i nostri sacchetti bio ortofrutta **sono compatibili con i sistemi di smaltimento dei rifiuti** diffusi nel territorio, pertanto una volta utilizzati per il trasporto di frutta e verdura, possono avere una seconda vita ed essere **riutilizzati per la raccolta della frazione organica**.

A rafforzare la positività del provvedimento legislativo, qualora dovesse capitare di rompere il sacchetto durante il trasporto degli alimenti acquistati, quest'ultimo sarà facilmente smaltibile insieme al rifiuto organico.

### 6. I GUANTI SONO BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI?




Anticipando i tempi e mantenendo la nostra Mission di essere azienda di innovazione e qualità, abbiamo già **nel nostro assortimento guanti biodegradabili**.

Tuttavia nel mercato sono in gran parte presenti guanti che non sono né biodegradabili né compostabili, in quanto non previsto espressamente dalla legge. Sono realizzati con materie plastiche tradizionali e di conseguenza **non possono essere raccolti nel rifiuto umido**.

## 7. COME POSSONO ESSERE VERIFICATE LE NORME E LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SACCHETTO?

Tutte le norme e le certificazioni dei nostri sacchetti Virosac sono riportate sulla stampa a lato del sacchetto. Si tratta di una stampa creata con inchiostri ad acqua, nel pieno rispetto della biodegradabilità e compostabilità del prodotto. Di seguito un esempio:



“Sacco per alimenti ortofrutticoli e prodotti secchi conforme alla normativa alimentare DM 21/3/1973: soddisfa i **requisiti di idoneità al contatto alimentare del sacchetto**.”



“Prodotto conforme alle normative comunitarie UNI EN 13432:2002: indica il **contenuto minimo proveniente da fonte rinnovabile del 40%** come previsto dal D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017.”



OK Compost TUV: garantisce, in base alla norma europea **EN 13432:2002**, la trasformazione del prodotto in compost nel giro di 90 giorni, se correttamente smaltito.

**Il presente documento ha carattere puramente informativo.**

Gli utilizzatori sono pertanto invitati a fare sempre e comunque riferimento alla documentazione originale attualmente in vigore o agli organismi competenti.